VERBALE DI ACCORDO

Addì, 15 Aprile 2025

Tra

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL FILCA CISL e FILLEA CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 11 ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini

Trasferta	All.1
Denuncia unica edile	All.2
Fondapi	All.3
Sorveglianza sanitaria	All.4
Modifiche ed integrazioni al regolamento fondo territoriale per la qualificazione	All.5
Aumenti retributivi	All.6
Decorrenza e durata	All.7

Le Parti concordano altresì l'avvio dei lavori delle commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e sul coordinamento delle norme contrattuali vigenti che dovranno concludere i lavori entro il prossimo 30 giugno 2025.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

All.1

TRASFERTA

Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all'art. 21 del CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem:

- Dal 1° ottobre 2025, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica e per i cantieri avviati successivamente a tale data, al dipendente in "trasferta" si applicherà la seguente disciplina, che si intende sostitutiva di quella definita dal precedente art. 21 CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem.
- Rimangono salvi i commi da 1 a 7 della lett. A) dell'art. 21 CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem sinora in vigore, incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di *"indennità territoriale temporanea"*, nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21 del CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem.
- Dalla medesima data del 1° ottobre 2025, sono altresì abrogati gli ultimi commi dell'art. 21 CCNL (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi alla disciplina della "Trasferta regionale" e della successiva trasferta nazionale.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore – nazionale, territoriale e commissariale, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 – la seguente disciplina troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2025, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.

Principio del "cantiere in trasferta":

- la nuova disciplina troverà applicazione nel caso in cui un operaio sia comandato a svolgere attività presso un cantiere iscritto nel territorio di competenza di un'Edilcassa/Cassa Edile diversa rispetto a quella di iscrizione ed a decorrere dal primo giorno del quarto mese di trasferta;
- Dalla medesima data o, se successiva, dalla data di effettivo inizio della trasferta, la stessa disciplina si applicherà a tutti gli altri operai inviati in "trasferta" presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile.

La Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa:

- l'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Edilcassa/Cassa Edile del luogo dei lavori.
- Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza.

L'operaio rimane iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza:

- A prescindere dalla durata della "trasferta", l'operaio resta iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza ed al rapporto rimarrà applicato il contratto integrativo territoriale in vigore nel territorio di provenienza anche per la definizione del regime contributivo.
- Le prestazioni a favore del lavoratore saranno pertanto erogate da quest'ultima, considerando a tal fine le ore complessivamente lavorate, anche presso sistemi bilaterali diversi costituiti da organizzazioni comparativamente/maggiormente più rappresentative per il settore edile.

Gli adempimenti per le imprese e per le Edilcasse/Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE_Edilconnect):

- tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l'impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.
- In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.
- A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in "trasferta", ogni versamento contributivo sarà automaticamente imputato dall'applicativo secondo la colonna B della sottostante tabella, per tutti gli operai inviati presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile. (A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta" dal 1° gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile o successivi, anche per gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo).

CONTRIBUTO	**IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A)**	**IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B)**
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali	CE appartenenza	CE appartenenza
Cassa Edile **(2,25%):** 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da CCNL)	0,45% CE appartenenza	0,45% CE appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da CCNL)	1,05% CE appartenenza	1,05% CE appartenenza
APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)	Aliquota CE appartenenza	Aliquota CE luogo lavori
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza

Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
RLST (aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbiano RLS)	CE appartenenza	CE luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (se previsti dal singolo CCPL)	CE appartenenza	CE appartenenza

Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri tra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Edilcasse/Casse di provenienza e tutte le altre Casse territoriali, uno scostamento complessivo superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Edilcasse/Casse interessate.

***

Le parti convengono che la Commissione in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta prevista per il 1° ottobre 2025, l'andamento dell'istituto, al fine di proporre alle parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Allegato testo del 15 Aprile 2025 delle Organizzazioni Sindacali

Allegato testo del 15 Aprile 2025 sulla disciplina delle Qac datoriali

REGOLAMENTAZIONE DELLE QAC DI COMPETENZA DATORIALE

La gestione delle quote di adesione contrattuale di competenza datoriale sulla base del nuovo art. 21 CCNL (Trasferta) viene disciplinata secondo le seguenti modalità:

- per gli operai in trasferta/trasfertisti le Qact e le Qacn di competenza datoriale si continueranno a versare presso l'Edilcassa/Cassa Edile di provenienza per l'intero periodo della trasferta, con le aliquote previste dalla Edilcassa/Cassa Edile territoriale di provenienza secondo il regolamento stabilito dall'ente stesso e dagli accordi delle parti sociali territoriali.

REGOLAMENTAZIONE DELLE QAC DI COMPETENZA SINDACALE

Le Organizzazioni sindacali si riservano di comunicare la regolamentazione gestione deleghe sindacali e QACT entro la fine del mese di maggio p.v.

L'allegato costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

All.2

DENUNCIA UNICA EDILE - (D.U.E.)

Premesso che:

- Confapi Aniem, Feneal Uil, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Edilcasse, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore contrattuali computato mensilmente; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norme di legge e di contratto.
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021

Le parti sociali concordano che:

l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Edilcasse/Casse Edili potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia è funzionale all'applicazione di quanto già previsto dal CCNL 2019, ed. F24, solo dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate sia nella tempistica che nell'effettivo funzionamento.

Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Edilcasse/Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

a. **Ore ordinarie**: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b. **Permessi non retribuiti**: esimente bloccante limite 40 h annue;
c. **Permessi retribuiti**: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CCNL con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d. **Ferie**: fermo restando quanta previsto dall'art. 15 del CCNL Confapi Aniem con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e. **CCNL applicato**;
f. **Contratto Integrativo Territoriale applicato,** ove sottoscritto, nell'Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza;
g. **E.V.R.,** ove sottoscritto con accordo nelle modalità previste dal CCNL;
h. **Ore malattia** - bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i. **Trasferta**: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del CCNL Confapi Aniem.

Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

Le parti convengono che:

a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali comprensiva della rappresentanza di Confapi Aniem, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti:

- la valutazione ed elaborazione delle soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d},
- le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Edilcasse/Casse Edili del software EDILCONNECT;
- la contestuale presentazione agli organi competenti dell'autorizzazione al meccanismo di compensazione dei debiti e crediti fiscali e previdenziali da parte del sistema Edilcasse tramite il modello F24;
- la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi.

Tale Sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore dal 1° Ottobre 2025.

All.3

FONDAPI

Le parti, preso atto delle difficoltà che ostacolano l'adesione a Fondapi dei lavoratori dell'edilizia, con particolare riferimento alla contribuzione volontaria, condividono la necessità di adottare misure che semplifichino e agevolino il passaggio dei lavoratori al Fondo, in virtù dell'applicazione contrattuale.

A tal fine le parti si impegnano a richiedere ai rappresentanti delle associazioni costituenti confederali la definizione di regole e processi operativi specifici per gestire le posizioni dei lavoratori che applicano il CCNL Confapi Aniem anche sulla scorta di una esigenza di equiparazione e di accessibilità rispetto ai fondi di previdenza integrativa del settore edile.

Si condivide, inoltre, la necessità di iniziative congiunte, all'interno del sistema produttivo Confapi (aziende e lavoratori), per incentivare la conoscenza di Fondapi, i meccanismi e i benefici relativi all'adesione al Fondo e, in generale, alla previdenza complementare.

All.4

SORVEGLIANZA SANITARIA

Considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni con il riconoscimento delle malattie professionali sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, alle quali seguono le malattie dell'orecchio (8%), i tumori (4%) e le malattie del sistema respiratorio (3%);

si conviene

di dare avvio a un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° Gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.

Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche.

Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 milioni. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, Cnce e Sanedil nella misura di ¾ delle risorse necessaria al suo sviluppo, mentre ¼ sarà messo a disposizione dagli Enti della sicurezza territoriali.

Le suddette risorse saranno ripartite tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l'effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero di lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno aderito al progetto.

All'importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun Ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di ¼ del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all'Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila euro a carico dell'Ente stesso).

A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all'ente unico territoriale.

La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all'impresa che si sia avvalsa o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell'Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all'ente medesimo.

Il datore di lavoro potrà avvalersi di un unico medico competente selezionato dall'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, tenuto presso il Ministero della Salute, con cui il Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza - avrà sottoscritto apposita convenzione.

In tale ipotesi, l'utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil - Ente Unico Formazione e Sicurezza – tramite l'Ente Territoriale, fino a concorrenza dell'importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l'importo massimo di 100 euro a persona.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro, tramite l'Ente territoriale, il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo individuato nella convenzione medesima.

Nell'ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell'azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione, nonché le visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. n.81/08 e i relativi costi.

Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs. n.81 del 2008, nell'espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell'impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessaria ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per l'attuazione del progetto saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l'effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici, audiometria, spirometria, ECG, Vision test, esame del rachide, alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme, accertamenti strumentali integrativi.

Nell'ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.

Il medico competente può valutare l'eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.

Il medico competente, su richiesta dell'impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall'RLS o dall'RLST territorialmente competenti, come previsto dall'Allegato di cui al Decreto Ministeriale n.132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell'importo stabilito nella convenzione.

In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.

Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell'Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l'assistenza dello stesso.

I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell'elenco convenzionati con il Formedil - Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso, dovranno inviare, a pena di decadenza della convenzione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria , all'Ente unico Formazione e Sicurezza territoriale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, secondo i contenuti dell'allegato 3-B del D.Lgs. n.81/08, disponibile in formato editabile

L'ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L'elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.

L'ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, le sedi dello stesso, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.

Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi "pacchetti prevenzione" rivolti agli operai.

I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l'Inail fornisce periodicamente sull'andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l'anno.

Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.

Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.

All.5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI

Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil (parti)

PREMESSO CHE

intendono promuovere una valutazione e verifica complessiva, insieme alle altre parti datoriali sottoscriventi, sull'applicazione del "Regolamento fondo territoriale per la riqualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" in questi primi anni di funzionamento, al fine di potenziarne l'efficacia rispetto agli obiettivi individuati

CONCORDANO

nelle more della condivisione ed avvio di detta verifica, di avviare una sperimentazione biennale sull'applicazione di detto fondo che preveda la modifica dello stesso per le imprese che applicano il CCNL Aniem Confapi, di cui al Verbale di Accordo del 29 Febbraio 2024, come di seguito:

Art. 2, Punto2: "Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) del punto 1 eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno edile, dovranno essere impiegate per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto."

Resta salva la possibilità, per le parti territoriali di assegnare il restante 50% delle risorse eventualmente non utilizzate dal fondo in oggetto, nel rispetto delle finalità del fondo stesso, entro il 30 settembre dell'anno edile successivo.

Concorrono al finanziamento della sopracitata prestazione di cui al punto 1 lettera b), il 50% dell'extragettito derivante dallo 0,75% rispetto alle risorse dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento gli anni successivi l'annualità ottobre 2023- settembre 2024. Il restante 50% dell'extragettito andrà ad incrementare prestazioni sociali relative allo 0,45%, per gli operai attraverso la contrattazione di secondo livello.

Le parti confermano che il contributo per le imprese che applicano il CCNL Confapi Aniem è riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Edilcassa/Cassa Edile.

Le Edilcasse/ Casse Edili costituiranno un apposito Fondo denominato "Fondo PMI qualificate" che dovrà essere parte integrante dello schema di bilancio delle Edilcasse/Casse Edili.

Le parti, altresì, condividono la necessità di costituire un'apposita commissione qualificazione del settore PMI, nazionale e paritetica, che avrà il compito di monitorare ogni sei mesi la verifica dell'andamento della sperimentazione in essere, e di rivisitare la contribuzione dello 0,20% per il "Fondo Regolamento Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore Formazione e Incremento delle Competenze Professionali dei Lavoratori" e dello 0,10% per il Fondo Incentivo Occupazione -FIO, con l'obbiettivo di definire misure volte a qualificare e valorizzare la specificità delle PMI.

All.6

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti concordano un incremento retributivo di euro 175,00 a parametro 100 (operaio comune), con le modalità e indicazioni riportate nella seguente tabella:

LIVELLI	PAR.	AUMENTI			NUOVI MINIMI	
		Complessivi	01/04/2025	01/03/2027	01/04/2025	01/03/2027
VII	200	350,00	200,00	150,00	2.175,96	2.325,96
VI	180	315,00	180,00	135,00	1.958,36	2.093,36
V	150	262,50	150,00	112,50	1.631,98	1.744,48
IV	140	245,00	140,00	105,00	1.523,17	1.628,17
III	130	227,50	130,00	97,50	1.414,38	1.511,88
II	117	204,75	117,00	87,75	1.272,94	1.360,69
I	100	175,00	100,00	75,00	1087,99	1.162,99

All.7

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° Aprile 2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2028.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le parti dichiarano la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali; i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno pertanto efficacia non anteriore al 1° aprile 2026, salvo diversa intesa tra le organizzazioni di rappresentanza territoriale.
Le parti convengono di sollecitare la contrattazione integrativa sui territori per rafforzare le relazioni industriali e sostenere tutele e diritti per imprese e lavoratori, nel condiviso obiettivo di garantire la contrattazione di 2° livello sull'intero territorio nazionale entro i prossimi 6 mesi.

A tal fine le parti intendono costituire una commissione nazionale di coordinamento per monitorare la contrattazione territoriale.